

GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA, IN REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELLA PARTE IV, TITOLO I, D.LGS. 50/2016 – Chiarimenti, precisazioni e rettifiche ai sensi dei §§ 10.1 e 10.3 del disciplinare di gara"

Subject: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione Procedura ID 78396517

Quesito N. 1

Al fine di poter procedere alla quotazione del punto 32 di cui al Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo di Video Sorveglianza e Varchi, "Upgrade a Security Center 5,4 Pro per 39 tlc, 6 client, gestione keyboard ", siamo a richiedere System ID generato dal Security Center attualmente installato da trasmettere alla casa madre per ottenimento della quotazione stessa.

Risposta

Per formulare l'offerta per la partecipazione alla gara non è assolutamente indispensabile il System ID del sistema. L'ID al momento è un dato assolutamente riservato. Per la quotazione può fare semplice richiesta di preventivo al fornitore.

La voce risulta comunque già quotata al punto 32 articolo IVS.022 del 4.1.3 Computo Metrico estimativo Computo metrico Videosorveglianza – Varchi / file nome Computometrico_Definitivo_1.1 VIDEOSORVEGLIANZA E FIBRA OTTICA.pdf. (vedasi anche sito web di scrp)

Quesito 2

La realizzazione e la manutenzione di impianti catodici, che rientrano nella categoria di impianti elettrici, può rientrare nel calcolo del requisito richiesto all’art. 7.2.1) del disciplinare?

Risposta

Si.

Quesito 3:

L’attività di redazione dei PRIC rientra nelle attività di progettazione richieste all’art. 7.2.6 del disciplinare e quindi è valida come requisito?

Risposta

Si

Quesito 4:

Negli allegati al bando da Voi forniti manca tra gli elaborati del Progetto Definitivo il Computo Metrico Estimativo con i prezzi unitari previsto dall'art. 32 del DPR 5 /10/2010 n.210. Si chiede copia dell'elaborato mancante.

Risposta

Il documento Computo metrico estimativo viene messo a disposizione degli interessati mediante pubblicazione contestuale al presente documento sulla piattaforma SINTEL e sul sito di SCRP.

Quesito 5:

Si chiede di indicare l'importo esatto del canone da ribassare.

Risposta

In conformità alle indicazioni contenute nei §§ 17 e 20 del disciplinare di gara, nonché nei moduli allegati E ed E1, lo sconto percentuale è riferito al canone annuale omnicomprensivo (omnicomprensivo in quanto formato dalla quota capitale di recupero degli investimenti, dagli interessi, dal corrispettivo di gestione e manutenzione degli impianti d'illuminazione pubblica e semaforici, dal corrispettivo di fornitura dell'energia elettrica). Il valore di partenza del predetto canone annuale omnicomprensivo è ricavabile dall'allegato 4.1.7, denominato "stima economico finanziaria a base di gara", che al rigo M2 indica l'importo annuale di € 978.723,72 (esclusa iva, peraltro non applicabile agli interessi).

Quesito 6:

Si chiede di indicare quali sono i 5 monumenti oggetto di proposta di illuminazione artistica come indicato all'art. 19.1 del disciplinare punto ii).

Risposta

Ferma la discrezionalità riconosciuta ai concorrenti, ed oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, il Comune reputa opportuno precisare che ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto ii) del § 19.1 del disciplinare di gara, saranno privilegiate le proposte di illuminazione artistica che interessino uno o più (fino a 5) dei seguenti edifici o siti monumentali:

1. Porta Serio – in piazza Garibaldi (Centro)
2. Porta Ombriano in Piazza Papa Giovanni XXIII – (Centro)
3. Il ponte sul Serio di via Cadorna – (San Bernardino)
4. Il Parco Bonaldi località Sabbioni - Viale Europa (Sabbioni)
5. Il Parco Campo di Marte – Via Crispi – Via Giovanni Vailati – (Centro)
6. Il Parco di S.Maria della Croce in località S.Maria della Croce Viale Santa M.d.C./Via Bramante (S.Maria)
7. Il Parco vittime della strada ad Ombriano – Via Rampazzini Via Cerioli – (Ombriano)

Quesito 7:

E' corretto interpretare che, per l'adeguamento periodico del canone, espresso in €/anno (art. 49 del Capitolato Speciale Prestazionale), si intenda una formula del tipo:

$$\text{Canone (anno t)} = \text{Canone e.e. (anno t)} + \text{Canone gestione/manutenzione (anno t)}$$

Dove: Canone e.e. (anno t) = Canone e.e. (offerto in fase di gara) * PkWh (t) / PkWh (0)

Risposta

La formula riportata nel quesito non corrisponde alla formula di cui all'art. 49, paragrafo A), del capitolato speciale prestazionale. (CSP)

Nel contratto sarà applicata la formula indicata nel CSP.

Si precisa inoltre quanto segue:

1. Si rammenta che le uniche componenti del canone annuo omnicomprensivo soggette all'adeguamento regolato dall'art. 49 del CSP sono rappresentate dal corrispettivo inerente alla fornitura d'energia elettrica (il cui importo a base di gara è ricavabile dal rigo H1 della stima economico finanziaria a base di gara) e dalla sommatoria dei corrispettivi per gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici (i cui importi a base di gara sono ricavabili, rispettivamente, dal rigo G1 ed M1 della predetta stima economica finanziaria)
2. la voce della formula "PkWh (i) prezzo energia in €/Kwh" offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà ricavata utilizzando il valore economico del consumo annuo dell'energia dopo l'intervento (cfr. rigo H1 della stima economica finanziaria a base di gara), come ridotto per effetto dello sconto offerto dal concorrente sul canone annuale omnicomprensivo, diviso per i consumi annui stimati dopo l'intervento, come riportati nel capitolo 5 della "Relazione tecnica" parte integrante del progetto definitivo a base di gara (allegato 4.1.2 del disciplinare di gara)
3. Il valore di cui all'art. 49, paragrafo A), terzo punto, laddove è attualmente riportato "Pkwh (0) = 0,18292 €/kWh. (media annuale 2013)" è da intendersi rettificato come segue:

$$\text{Pkwh (0)} = 0,23956 \text{ €/kWh}$$

Quesito 8:

E' corretto inoltre interpretare che, poiché il mercato di maggior tutela verrà eliminato a partire dal 1.1.2018, per la rivalutazione del canone relativo all'approvvigionamento di energia elettrica, verranno prese in considerazione tutte le componenti di prezzo del mercato libero, secondo quanto riportato di seguito:

$$\text{PkWh (t)} = \text{PUNt} + \text{ONERIt} + \text{DISPACCIAMENTOt} + \text{TRASPORTOt} + \text{Ft}$$

essendo gli addendi della suddetta formula la media dell'anno "t" rispettivamente di:

- PUN = PUN del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. e pesato sulle fasce di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%
- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (www.autorita.energia.it);
- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/MWh e aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.;
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (www.autorita.energia.it);
- Ft = media dell'anno "t" del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Qualora una o più componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

P0 = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO, ACCISE; ciascuna grandezza calcolata come media dei valori relativi all'anno 2015, espressa in €/MWh, Per il calcolo del PUN, quello pesato sulle fasce di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%

E' corretto interpretare che nel caso di variazione della composizione/modifica delle componenti "passanti del prezzo" (aggiunta di nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi), si provvederà a ritenerli automaticamente inclusi nel meccanismo di revisione; qualora dovessero essere introdotte delle nuove, o trasformate delle componenti variabili in componenti fisse, queste ultime verranno trasformate in termini variabili e sommate al prezzo da utilizzare per la revisione secondo modalità che verranno definite in accordo tra le parti?

Risposta

L'ipotesi di criterio sostitutivo di calcolo dell'adeguamento periodico del corrispettivo di fornitura dell'energia elettrica appare ragionevole. Si ricorda che, una volta che sarà divenuta efficace l'abolizione del regime tariffario di maggior tutela, il Comune ed il Gestore dovranno negoziare in buona fede la definizione di un criterio che dovrà ragionevolmente avvicinarsi quanto più possibile al metodo ad oggi fissato dall'art. 49 del CSP.

Quesito 9:

Tra la documentazione di gara è presente il computo metrico, che, non riportando i prezzi unitari a base di gara, non ha carattere estimativo. Al fine di poter formulare la migliore offerta

garantendone al contempo la sostenibilità economico-finanziaria si chiede la messa a disposizione del computo metrico estimativo sulla scorta del quale è stata redatta la stima economico finanziaria posta a base di gara. Ciò tenuto anche conto che al computo metrico estimativo si rinvia altresì nella risposta al quesito n. 1 da Voi già pubblicato.

Risposta

Il documento Computo metrico estimativo viene messo a disposizione degli interessati mediante pubblicazione contestuale al presente documento sulla piattaforma SINTEL e sul sito di SCRIP.

Quesito 10:

Con riferimento al punto 8.6) del disciplinare, secondo cui in caso di formazione collettiva il soggetto capofila dovrà eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria, si chiede di confermare che ciò debba essere riferito alle prestazioni che trovano riscontro nel valore del corrispettivo annuale esclusa l'incidenza su quest'ultimo della quota parte degli interessi passivi e se vada altresì esclusa la fornitura di energia elettrica.

Risposta:

Si precisa che, in virtù del combinato disposto dei §§ 8.6 e 15.5 del disciplinare di gara, le formazioni collettive devono specificare le parti (altrimenti dette frazioni o quote) del servizio che, in caso di aggiudicazione, verrebbero svolte da ciascuno dei rispettivi componenti, indicandone la percentuale, fermo restando che il soggetto capofila deve avere una quota (percentualmente) maggioritaria. Le percentuali sono riferite alle parti (altrimenti dette frazioni o quote) d'esecuzione del servizio, non alle quote del canone onnicomprensivo a base di gara, pertanto la questione dell'incidenza della quota parte del canone relativa agli interessi passivi è irrilevante.

Si coglie l'occasione per precisare che:

- il disciplinare di gara non prevede che la formazione collettiva sia formata anche da soggetti meri finanziatori;
- di contro, il disciplinare di gara ammette che la formazione collettiva comprenda un soggetto mero fornitore dell'energia elettrica.

In quest'ultimo caso, in conformità ai §§ 7.3 ed 8 del disciplinare di gara, si precisa che l'eventuale componente mero fornitore dell'energia elettrica dovrà essere munito (e conseguentemente allegare nella busta A relativa alla documentazione amministrativa) di referenze di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati, mentre non concorrerà al conseguimento degli ulteriori requisiti speciali (fermo invece il necessario possesso dei requisiti generali di cui al § 6 del disciplinare di gara).

Tenuto conto di quanto sopra, la quota di servizio relativa alla mera fornitura dell'energia elettrica non viene computata ai fini della dimostrazione dello svolgimento della percentuale maggioritaria del servizio da parte del soggetto capofila della formazione collettiva.

Quesito 11:

In merito alla proposta di illuminazione artistica di un numero fino a 5 monumenti attualmente non oggetto di tale modalità di illuminazione, si chiede di chiarire se debbano considerarsi solo ed esclusivamente beni di proprietà del Comune di Crema o possano esserne oggetto anche opere od edifici di proprietà di altre istituzioni e/o soggetti privati, nonché se gli interventi proposti debbano riguardare solamente illuminazione fruibile dalla sede stradale ovvero anche illuminazione di spazi o locali all'interno di un fabbricato.

Risposta

La proposta d'illuminazione artistica deve riguardare edifici o comunque siti non necessariamente di proprietà comunale, purché direttamente visibili dalla pubblica via, poiché è interesse dell'Amministrazione che tali interventi contribuiscano all'abbellimento della Città, anche di notte (va da sé che le proposte relative ad edifici o siti monumentali non appartenenti al Comune dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante il preventivo e specifico assenso della persona giuridica o fisica proprietaria dei predetti edifici o siti) . Per il resto si rinvia alla risposta al quesito n. 6,

Quesito 12:

Al punto 4 lett. i) del Capitolato Speciale Prestazionale è prevista la seguente prestazione a carico del Gestore: la presentazione, non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, di una dettagliata relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire all'Amministrazione gli elementi utili per la prosecuzione del servizio in proprio o per nuova procedura di affidamento a terzi?.

Si chiede di chiarire il senso, i criteri e le modalità di detta prestazione.

Risposta

L'impegno previsto dall'art. 4, lettera i), del Capitolato Speciale Prestazionale (CSP) è da interpretarsi e conseguentemente intendersi rettificato come segue:

- i) presentazione, entro non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, di una dettagliata relazione sullo stato degli impianti presi in carico con l'immissione nel servizio.

Quesito 13:

Considerato che al punto 7 lett. r) del Capitolato Speciale Prestazionale è prevista la sottoscrizione del regolamento di esercizio tra ENEL Distribuzione e il Comune di Crema per l'accesso agli impianti di illuminazione pubblica cc.dd. Promiscui, per l'esecuzione delle attività contrattuali, si chiede la messa a disposizione del detto regolamento.

Risposta :

Risulta prassi consolidata per i gestori che prendano in carico impianti in precedenza gestiti da Enel Sole, che hanno punti nella rete gestita da E-distribuzione (ex Enel Distribuzione), approvare il menzionato regolamento di esercizio, che è simile per tutte le gestioni.

Il comune di Crema non dispone del suddetto documento in quanto gli impianti promiscui sono ancora gestiti da Enel Sole.

Quesito 14:

Con quali modalità e tempistiche sarà effettuata la consegna degli impianti al Gestore?

Risposta:

Le modalità di consegna degli impianti sono indicate nell'art. 27 del CSP. Con riferimento alle tempistiche, sia il verbale di consegna degli impianti da Enel Sole s.r.l. al Comune, sia l'accordo convenuto con SCS Servizi Locali s.r.l., prevedono che gli anzidetti due gestori uscenti - ciascuno per gli impianti di rispettiva competenza – proseguano nelle odierne gestioni sono all'operatività dell'affidamento al nuovo gestore unico selezionato ad esito della presente gara.

Pertanto, una volta verificatesi le condizioni per addivenire alla sottoscrizione del contratto di servizio, il Comune ed il nuovo gestore concorderanno la data di presa in carico degli impianti, fermo restando che la durata dell'affidamento del servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto (cfr. art. 3), mentre i termini di realizzazione degli interventi di riqualificazione contemplati dal cronoprogramma allegato al progetto definitivo a base di gara decorrono dalla consegna degli impianti (cfr. art. 17 del Capitolato Speciale Prestazionale – CSP).

Quesito 15: richiesta di proroga

Tenuto conto della rilevanza delle tempistiche per il piano economico-finanziario, con che modalità e tempi si svolgerà la fase di approvazione del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario?

Stanti la complessità dell'offerta da presentare, le problematiche sopra indicate, in particolare la mancanza del CME, e il conseguentemente breve termine per la presentazione delle offerte, oltretutto decorrente in corrispondenza del periodo feriale, si chiede che codesta spettabile Stazione Appaltante voglia prorogare di almeno 40 gg il termine di offerta e, coerentemente, i termini intermedi per il sopralluogo ed eventuali chiarimenti, onde consentire ai partecipanti la formulazione della migliore proposta sia in termini economici che qualitativi.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 14 del CSP, il progetto esecutivo, recante i contenuti indicati dal citato articolo, dovrà essere consegnato al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

E' infatti preciso obiettivo del Committente procedere all'adeguamento impiantistico della pubblica illuminazione in tempi i più brevi possibili.

La fase di approvazione del progetto presentato dal Gestore, compatibilmente con la completezza delle documentazioni presentate, avverrà anch'essa nel più breve tempo possibile (va da sé che i termini per l'effettuazione dei lavori siano da ritenersi sospesi nel corso dell'iter di esame ed approvazione del progetto esecutivo)

I tempi concessi per l'offerta, tenuto conto anche del periodo feriale intercorso, sono considerati congrui ed adeguati dalla stazione appaltante per consentire la presentazione di offerte.

Per quanto sopra non si ritiene di concedere proroghe ai tempi di consegna delle offerte, richiamati nel disciplinare di gara.

Quesito 16:

Richiesta chiarimento punto 7.2.2 del disciplinare

Con riferimento al requisito speciale di cui al punto 7.2.2 del disciplinare di gara (*“aver conseguito - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara – un fatturato medio annuo non inferiore ad € 150.000 relativamente alla gestione di un servizio di pubblica illuminazione”*), si chiede di confermare che per gestione di un servizio di pubblica illuminazione si debbano intendere anche le attività di realizzazione e/o manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione

Risposta :

Il § 7.2.2 del disciplinare fa riferimento esclusivamente al fatturato medio annuo relativo ad una singola gestione avente ad oggetto il servizio di pubblica illuminazione erogato per conto di un determinato ente pubblico (eventualmente anche a titolo di nolo a caldo).

Per tale gestione s'intende dunque l'esercizio di un servizio connotato dallo svolgimento dell'insieme di attività che ragionevolmente sono necessarie ai fini dell'erogazione della pubblica illuminazione (tuttavia non necessariamente comprendenti la fornitura d'energia elettrica).